



## AI DOCENTI DELLE CLASSI CON ALUNNI CERTIFICATI (LEGGE 104/92)

**Adempimenti amministrativi dei docenti del Consiglio di Classe  
(come da Accordi di Programma Regionali per l'Emilia Romagna attualmente in vigore  
e in base alla Legge 104/92, al D.L.vo 297/1994 e all'O.M. 90/2001)**

- **Partecipazione di tutti i docenti del Consiglio di classe ai Gruppi Operativi**

I Gruppi Operativi devono essere convocati almeno due volte l'anno per l'aggiornamento e la verifica del Piano Educativo Individualizzato (PEI).

Secondo quanto comunicato al Collegio del 6/10/15, i G.O. saranno allargati a tutto il Consiglio di classe per gli studenti che seguono gli obiettivi minimi, mentre quelli degli alunni che seguono una programmazione differenziata saranno convocati in modalità ristretta con la presenza almeno del Coordinatore, pur rimanendo aperti a tutto il Consiglio di classe.

- **Stesura del verbale del Gruppo Operativo**

Nei Gruppi Operativi in cui siano presenti più docenti di sostegno, il docente referente del caso presiede la riunione e l'altro redige il verbale; se invece è presente un solo docente di sostegno, quest'ultimo verbalizza e il Coordinatore di classe o un suo sostituto presiede. Il verbale andrà depositato nel fascicolo personale dell'alunno in segreteria; una copia sarà disponibile per la consultazione nell'archivio presente in Biblioteca.

- **Stesura del PEI (Piano Educativo Personalizzato)**

Il PEI va sottoscritto nel corso del primo Gruppo Operativo come impegno per la realizzazione dello stesso. Il PEI va firmato dal Dirigente Scolastico, da tutti i docenti del CdC, dalla famiglia, dalle figure educative e dal referente ASL.

Per ogni modifica degli obiettivi del PEI fatta nel corso dell'anno occorre convocare nuovamente il Gruppo Operativo.

Il Piano Educativo Individualizzato deve contenere la situazione di partenza dell'alunno, gli obiettivi educativi e disciplinari, le strategie da attuare per il raggiungimento degli obiettivi e le modalità di verifica e valutazione.

Per le scuole secondarie di secondo grado il PEI va redatto comunque entro i primi tre mesi di scuola (Accordo di Programma, art.10).

Il PEI andrà depositato nel fascicolo personale dell'alunno in segreteria; una copia sarà disponibile per la consultazione nell'archivio presente in Biblioteca.

- **Obiettivi minimi/equipollenti/differenziati**

In base alla normativa vigente è possibile seguire due percorsi:

- 1) programmazione per obiettivi minimi riconducibili ai programmi ministeriali (obiettivi minimi/equipollenti);
- 2) programmazione per obiettivi non riconducibili ai programmi ministeriali (obiettivi differenziati).

### **1) PRIMO PERCORSO: Obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali.**

In questo caso è attuata una programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti (art. 15 comma 3 dell'O.M. n.90 del 21/5/2001).

Per gli studenti che seguono obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali è possibile prevedere:

1. **Un programma minimo, con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline;**
2. **Un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando la medesima valenza formativa (art. 318 del D.L.vo 297/1994).**

Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l'anno scolastico, sia per le prove che vengono effettuate in sede d'esame, possono essere predisposte prove equipollenti, che verifichino il livello di preparazione culturale e professionale idoneo per il rilascio del diploma di qualifica o della maturità.



Le prove equipollenti possono consistere in:

- MEZZI DIVERSI:** le prove possono essere ad esempio svolte con l'ausilio di apparecchiature informatiche;
- MODALITÀ DIVERSE:** il Consiglio di Classe può predisporre prove utilizzando modalità diverse (prove strutturate: risposta multipla, Vero/Falso, ecc.);
- CONTENUTI DIFFERENTI DA QUELLI PROPOSTI DAL MINISTERO:** il Consiglio di Classe entro il 15 Maggio predispone una prova studiata ad hoc oppure trasformare le prove del Ministero in sede d'esame (la mattina stessa). (Commi 7e 8 dell'art. 15 O.M. n. 90 del 21/5/ 2001, D.M. 26/8/81, art. 16 L. 104/92 , parere del Consiglio di Stato n. 348/91);
- TEMPI PIÙ LUNGHI** nelle prove scritte (comma 9 art. 15 dell'O.M. 90, comma 3 dell'art. 318 del D.L.vo n. 297/94).

## 2) SECONDO PERCORSO: Obiettivi non riconducibili ai programmi ministeriali.

In questo caso viene attuata una programmazione differenziata in vista di obiettivi didattici formativi non riconducibile ai programmi ministeriali.

**È necessario il consenso della famiglia (art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/5/01).**

Il Consiglio di Classe deve dare immediata comunicazione scritta alla famiglia, fissando un termine per manifestare un formale assenso. In caso di mancata risposta, si intende accettata dalla famiglia la valutazione differenziata. In caso di diniego scritto, l'alunno deve seguire la programmazione di classe. La programmazione differenziata consiste in un piano di lavoro personalizzato per l'alunno, stilato da ogni docente del CdC per ogni singola materia, sulla base del P.E.I. Gli alunni vengono valutati con voti che sono relativi unicamente al P.E.I.

Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi.

Per gli alunni che seguono un Piano Educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali (comma 6 art. 15 O.M. 90 del 21/5/2001).

### • **Stesura del PDF (Profilo Dinamico Funzionale)**

Per gli alunni in entrata o in uscita occorre redigere e approvare nel primo Gruppo Operativo il Profilo Dinamico Funzionale (art. 5 commi 5-6-8 legge 104/92 e Accordo di programma, art. 9), redatto sulla base dei dati delle Diagnosi Funzionale, delle osservazioni collegialmente rilevate dai docenti, operatori sanitari e genitori.

Il PDF degli alunni che seguono una programmazione fortemente differenziata sarà redatto dal G.O. riunito in forma ristretta.

### • **Valutazione del rendimento e prove d'esame**

Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni con handicap sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione (art.16 comma 3 Legge 104/92).

Per informazioni fare riferimento alla Commissione " Integrazione alunni disabili "  
(vedi in Istituto-Organigramma)

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Sergio Pagani